

DELIBERAZIONE 29 OTTOBRE 2019

437/2019/R/EEL

DISPOSIZIONI IN TEMA DI REMUNERAZIONE TRANSITORIA DELLA DISPONIBILITÀ DI CAPACITÀ PRODUTTIVA, PER GLI ANNI 2020 E 2021

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1085^a riunione del 29 ottobre 2019

VISTI:

- il Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (di seguito: regolamento 2019/943);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379 (di seguito: decreto legislativo 379/03);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 30 giugno 2014 (di seguito: decreto ministeriale 30 giugno 2014);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 28 giugno 2019 (di seguito: decreto ministeriale 28 giugno 2019);
- la comunicazione della Commissione europea (di seguito: Commissione) “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014- 2020”, 2014/C 200/01 (di seguito: linee-guida ambiente-energia);
- la decisione della Commissione *State Aid SA.42011 (2017/N) - Italy – Italian Capacity Mechanism*, 7 febbraio 2018, C(2018) 617 final (di seguito: decisione C(2018) 617);
- la decisione della Commissione *State Aid SA.53821 (2019/N) – Italy – Modification of the Italian Capacity Mechanism*, 14 giugno 2019, C(2019) 4509 final (di seguito: decisione C(2019) 4509);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 marzo 2004, 48/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 48/04);
- la deliberazione dell’Autorità 30 maggio 2006, 104/06;
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2011, ARG/elt 98/11, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 98/11);

- la deliberazione dell’Autorità 11 giugno 2019, 233/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 233/2019/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 giugno 2019, 281/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 281/2019/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 2 luglio 2019, 289/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 289/2019/R/eel);
- la proposta di Piano nazionale integrato per l’energia e il clima, del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, datata 31 dicembre 2018;
- la comunicazione di Terna del 21 ottobre 2019, prot. Autorità 27414, del 22 ottobre 2019 (di seguito: comunicazione Terna).

CONSIDERATO CHE:

- al fine di garantire al sistema un adeguato livello di capacità produttiva, il decreto legislativo 379/03 prevede che sia adottato un sistema di remunerazione della capacità di produzione elettrica basato su meccanismi concorrenziali, trasparenti, non discriminatori per il mercato, orientato a minimizzare gli oneri per i consumatori;
- il sistema indicato al precedente alinea ha la funzione di assicurare il raggiungimento e il mantenimento dell’adeguatezza della capacità produttiva, al fine di garantire il funzionamento in sicurezza del sistema elettrico (articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 379/03);
- l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 379/03, dispone che l’Autorità definisca i criteri e le condizioni sulla base dei quali Terna elabori una proposta per disciplinare il sistema definitivo di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica (di seguito: mercato della capacità), superando il regime transitorio; con la deliberazione ARG/elt 98/11, l’Autorità ha fissato i criteri e le condizioni per la definizione del mercato della capacità; lo schema di disciplina elaborato da Terna secondo i suddetti criteri è stato approvato con il decreto ministeriale 30 giugno 2014, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 379/03; in seguito agli adattamenti previsti, tra l’altro, dalle linee-guida ambiente-energia, il mercato della capacità è stato valutato compatibile con la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato da parte della Commissione, con le decisioni C(2018) 617 e C(2019) 4509; la proposta di disciplina, come modificata e integrata a seguito del processo di adattamento sopra descritto, è stata approvata con il decreto ministeriale 28 giugno 2019, previo parere favorevole dell’Autorità reso con la deliberazione 281/2019/R/eel;
- il decreto ministeriale 28 giugno 2019 prevede che il mercato della capacità entri in funzione con le procedure concorsuali riferite agli anni 2022 e 2023, da tenersi entro l’anno 2019;
- l’articolo 5 del decreto legislativo 379/03 prevede che, per un periodo transitorio, a decorrere dall’1 marzo 2004 e fino alla data di entrata in funzione del sistema di remunerazione di cui all’articolo 1 del medesimo decreto legislativo, l’Autorità

definisca il corrispettivo per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva ai fini del raggiungimento dell'adeguatezza dell'offerta di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale; la previsione di un regime transitorio da attuare in tempi brevi dall'anno 2004 rifletteva la particolare situazione di inadeguatezza di capacità produttiva nel sistema elettrico nazionale di quel periodo;

- con la deliberazione 48/04 (titolo 4, in particolare articoli 35-36), l'Autorità ha determinato la disciplina per la remunerazione transitoria della disponibilità di capacità produttiva; tale remunerazione è articolata in due parti:
 - la prima, definita come remunerazione articolata per fasce e per grado di criticità, è corrisposta a condizione che i soggetti ammessi al regime di remunerazione abbiano effettivamente reso disponibile la capacità produttiva nei giorni di alta e media criticità (corrispettivo *CAPI*, di seguito anche: corrispettivo *ex* articolo 35);
 - la seconda parte, definita remunerazione integrativa dei ricavi conseguiti dal singolo produttore nel mercato a pronti, è eventuale ed è riconosciuta a ciascun produttore, qualora tali ricavi, su base annua, risultino inferiori a un livello di riferimento posto convenzionalmente pari ai ricavi che il medesimo produttore avrebbe ottenuto, a parità di produzione, nel regime amministrato (corrispettivo *S*, di seguito anche: corrispettivo *ex* articolo 36);
- il corrispettivo *ex* articolo 36 ha la specifica funzione di integrare la remunerazione del corrispettivo *CAPI*, qualora il singolo produttore, a causa di prezzi particolarmente bassi nel mercato nel breve termine, non sia più in grado di offrire la propria capacità produttiva nel medio-lungo termine; in tal modo, potrebbe non essere più garantito l'interesse generale al mantenimento di un adeguato livello di capacità di generazione elettrica dell'intero sistema nazionale, come previsto dal decreto legislativo 379/03;
- in seguito all'adozione delle deliberazioni 233/2019/R/eel e 289/2019/R/eel, il testo vigente della deliberazione 48/04 stabilisce i gettiti destinati al riconoscimento dei corrispettivi *CAPI* e *S* con riferimento al periodo dal 1 marzo 2004 all'anno 2019 incluso;
- il corrispettivo unitario *CAPI* e il prezzo di riferimento utilizzato per il computo del ricavo di riferimento *RICR* sono stati definiti, per gli anni dal 2004 al 2019 incluso, sulla base della *pro tempore* vigente articolazione delle ore dell'anno per fasce;
- il regolamento 2019/943, che introduce specifiche norme in tema di meccanismi di remunerazione della capacità, prevede, tra l'altro, che alle stesse non siano soggetti gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2019 nell'ambito di meccanismi applicati alla data del 4 luglio 2019;
- con la comunicazione Terna, l'omonima società ha inviato all'Autorità l'elenco dei giorni critici di cui al comma 33.2 della deliberazione 48/04, per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

RITENUTO OPPORTUNO:

- definire i gettiti destinati al riconoscimento dei corrispettivi *CAP1* e *S* con riferimento agli anni 2020 e 2021 e i termini per detto riconoscimento, così da assicurare l'assenza di soluzione di continuità tra la remunerazione transitoria di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 379/03, attinente al periodo sino al 31 dicembre 2021, e la remunerazione del mercato della capacità, riguardante il periodo dal 1 gennaio 2022;
- che l'ammontare dedicato alla copertura del corrispettivo unitario *CAP1*, di cui all'art. 35, della deliberazione 48/04, sia determinato, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mantenendo invariato, rispetto all'anno 2019, il rapporto fra il citato ammontare e la somma pesata del numero dei giorni ad alta e media criticità, ponderata in ragione del coefficiente di distribuzione del gettito annuo stimato G_{CAP1} – relativo al corrispettivo di cui all'art. 35 - tra i giorni ad alta criticità e i giorni a media criticità dell'anno 2019;
- articolare il corrispettivo *CAP1* per ciascuno degli anni 2020 e 2021 secondo le fasce sinora applicate, prevedendo che Terna le aggiorni per tenere conto dei necessari aggiustamenti calendariali, ivi inclusa la diversa disposizione delle festività infrasettimanali;
- la copertura dell'onere per il riconoscimento del corrispettivo unitario *CAP1* per ciascuno degli anni 2020 e 2021 è assicurata attraverso una quota parte del gettito rinveniente dall'applicazione del corrispettivo unitario, di cui all'art. 48, della deliberazione 111/06, nel corrispondente anno;
- destinare al riconoscimento del corrispettivo *S* per ciascuno degli anni 2020 e 2021 un importo pari a quello previsto per l'anno 2019;
- assegnare alla copertura dell'onere per il riconoscimento del corrispettivo *S* relativo all'anno 2020:
 - gli eventuali residui relativi ai corrispettivi *CAP1* e *S* per l'anno 2019;
 - per la parte non coperta dai citati residui, il gettito rinveniente, nell'anno 2020, dall'applicazione del corrispettivo per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva, al netto della quota parte destinata al finanziamento del corrispettivo *ex* articolo 35 per l'anno 2020 e, ove necessario, del corrispettivo *ex* articolo 36 per l'anno 2019;
 - il gettito rinveniente, nell'anno 2021, dall'applicazione del corrispettivo per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva, per quanto necessario ad assicurare l'invarianza descritta al precedente ritenuto;
- assegnare alla copertura dell'onere per il riconoscimento del corrispettivo *S* relativo all'anno 2021:
 - gli eventuali residui relativi ai corrispettivi *CAP1* e *S* per l'anno 2020;
 - per la parte non coperta dagli eventuali residui per l'anno 2020, il gettito rinveniente, nell'anno 2021, dall'applicazione del corrispettivo per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva, al netto della quota parte destinata al finanziamento del corrispettivo *ex* articolo 35 per l'anno 2021 e, ove necessario, del corrispettivo *ex* articolo 36 per l'anno 2020

DELIBERA

1. di modificare e integrare la deliberazione 48/04 nei termini di seguito indicati:
 - dopo il comma 35.21 sono aggiunti i seguenti commi: “
 - 35.22 Terna determina, per l’anno 2020, il valore del parametro G_{CAPI} tenendo conto che:
 - a) dal gettito rinveniente dall’applicazione del corrispettivo unitario, di cui all’articolo 48 dell’Allegato A della deliberazione 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente modificato e integrato, l’importo destinato alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dei corrispettivi di cui al comma 35.1 è pari a 120.200.000 (centoventimilioniduecentomila) euro;
 - b) i corrispettivi, di cui al comma 35.1, sono applicati alla disponibilità di capacità produttiva definita ai sensi dell’art. 31 del presente provvedimento.
 - 35.23 Terna determina, per l’anno 2021, il valore del parametro G_{CAPI} tenendo conto che:
 - a) dal gettito rinveniente dall’applicazione del corrispettivo unitario, di cui all’articolo 48 dell’Allegato A della deliberazione 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente modificato e integrato, l’importo destinato alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dei corrispettivi di cui al comma 35.1 è pari a 121.500.000 (centoventunomilionicinquecentomila) euro;
 - b) i corrispettivi, di cui al comma 35.1, sono applicati alla disponibilità di capacità produttiva definita ai sensi dell’art. 31 del presente provvedimento.”;
 - dopo il comma 36.27 sono aggiunti i seguenti commi: “
 - 36.28 Il valore del parametro G_S per l’anno 2020 è pari a 60 (sessanta) milioni di euro, alla cui composizione sono destinati, nell’ordine seguente e sino a concorrenza del citato importo:
 - a) l’eventuale disponibilità residua pari alla differenza tra il valore assunto dal parametro G_{CAPI} nell’anno 2019 e l’importo complessivo dei corrispettivi di cui al comma 35.1 riconosciuti da Terna per la remunerazione della capacità produttiva con riferimento al medesimo anno;
 - b) l’eventuale disponibilità residua pari alla differenza tra il valore assunto dal parametro G_S nell’anno 2019 e la somma degli importi del corrispettivo di cui all’articolo 36 riconosciuti da Terna per la remunerazione della capacità produttiva con riferimento al medesimo anno;

- c) il gettito rinveniente, nell'anno 2020, dall'applicazione del corrispettivo unitario di cui all'art. 48 dell'Allegato A della deliberazione 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente modificato e integrato, al netto degli importi di cui ai commi 35.22, lettera a), e 36.27, lettera b);
 - d) il gettito rinveniente, nell'anno 2021, dall'applicazione del corrispettivo unitario di cui all'art. 48 dell'Allegato A della deliberazione 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente modificato e integrato.
- 36.29 Il valore del parametro G_S per l'anno 2021 è pari a 60 (sessanta) milioni di euro, alla cui composizione sono destinati, nell'ordine seguente e sino a concorrenza del citato importo:
- a) l'eventuale disponibilità residua pari alla differenza tra il valore assunto dal parametro G_{CAPI} nell'anno 2020 e l'importo complessivo dei corrispettivi di cui al comma 35.1 riconosciuti da Terna per la remunerazione della capacità produttiva con riferimento al medesimo anno;
 - b) l'eventuale disponibilità residua pari alla differenza tra il valore assunto dal parametro G_S nell'anno 2020 e la somma degli importi del corrispettivo di cui all'articolo 36 riconosciuti da Terna per la remunerazione della capacità produttiva con riferimento al medesimo anno;
 - c) il gettito rinveniente, nell'anno 2021, dall'applicazione del corrispettivo unitario di cui all'art. 48 dell'Allegato A della deliberazione 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente modificato e integrato, al netto degli importi di cui ai commi 35.23, lettera a), e 36.27, lettera d).”;
2. di stabilire che, entro il 31 dicembre 2019, Terna pubblichi sul proprio sito internet l'elenco dei giorni critici per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di cui alla comunicazione Terna;
 3. di prevedere che, con riferimento agli anni 2020 e 2021, per il Titolo 4 della deliberazione 48/04 si applichino le tabelle di articolazione delle fasce di cui al successivo punto 5;
 4. di stabilire che Terna aggiorni per gli anni 2020 e 2021 la tabella di cui al punto 4 della deliberazione 233/2019/R/eel valida per l'anno 2019, in modo da tenere conto dei necessari aggiustamenti calendariali, ivi inclusa la diversa disposizione delle festività infrasettimanali, e ne invii proposta all'Autorità entro il giorno 20 novembre 2020;
 5. di prevedere che, qualora l'Autorità non si pronunci entro i 30 giorni successivi alla data di ricezione delle tabelle di cui al punto 4, queste ultime si ritengano approvate e siano pubblicate da Terna sul proprio sito internet;
 6. di prevedere che Terna effettui il riconoscimento del:
 - a) corrispettivo CAP_I per l'anno 2020 entro il giorno 31 dicembre 2020;

- b) corrispettivo *S* per l'anno 2020 entro il giorno 30 giugno 2021;
 - c) corrispettivo *CAP1* per l'anno 2021 entro il giorno 31 dicembre 2021;
 - d) corrispettivo *S* per l'anno 2021 entro il giorno 30 giugno 2022;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento a Terna;
 8. di pubblicare il presente provvedimento e la deliberazione 48/04, come risultante dalle modifiche e integrazioni apportate dalla presente deliberazione, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

29 ottobre 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini